



**IL TRIBUNALE DI PISA  
SEZIONE CRISI D'IMPRESA**



in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott. Laura Pastacaldi	Giudice
dott. Marco Zinna	Giudice relatore

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa

della Sig.ra **Rebecca Ingrosso** (C.F.: NGRRCC90R53G702F), nata a Pontedera (PI) il 13/10/1990 e dal Sig. **Rodolfo Madrigali** (C.F.: MDRRLF92B20G702F), nato a Pisa il 20/2/1992, entrambi residenti in [REDACTED], in proprio e in qualità di soci amministratori di **Pisa Moto Rent s.n.c. di Ingrosso Rebecca e Madrigali Rodolfo** (P. IVA 02294910506), con sede legale in Pisa alla Via Francesco Crispi n. 47, rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Emanuele Fiaschi (C.F.: FSCMNL93M28G702O) e dall'Avv. Luca Lauricella (C.F.: LRCLCU83B11A089L) elettivamente domiciliati in Castelfranco di Sotto (PI) via Calatafimi 17/B e presso il domicilio digitale dei difensori alle p.e.c.: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it e emanuele.fiaschi@onpec.it.

**PREMESSO** che:

1. IL ricorrente ha richiesto all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa la nomina di un professionista quale gestore della crisi da sovraindebitamento. In data 28/12/2021 è stato nominato il dott. David Baccelli. Ed in data

15/3/2023 il ricorrente ha depositato ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII corredato della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi.

**RILEVATO E RITENUTO** che:

2. Il presente Tribunale è competente, in quanto i ricorrenti risiedono in [REDACTED] e la società ha sede legale a Pisa;

I debitori non appaiono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII;

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

2.1 I ricorrenti depositano la domanda di liquidazione giudiziale in proprio e quali legali rappresentanti della società in nome collettivo di cui sono soci ed amministratori.

Ai sensi dell'art. 270, 1° co. CCI, l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. La norma in parola richiama altresì l'art. 256 CCI, dettato in tema di liquidazione giudiziale di società con soci illimitatamente responsabili, il richiamo, per vero, deve intendersi esteso anche all'art. 257 CCI il quale disciplina le modalità operative per l'estensione della liquidazione giudiziale, e qui controllata, ai soci illimitatamente responsabili e pertanto sarà cura del Liquidatore tenere distinti i patrimoni della società e dei due soci formando distinte masse attive e passive, pur nella consapevolezza che il credito accertato nei confronti della società si estende anche nei confronti dei suoi soci e che i creditori sociali partecipano, secondo le rispettive cause di prelazione alla distribuzione dell'attivo dei singoli soci, mentre i creditori particolari di questi non parteciperanno alla liquidazione dell'attivo sociale.

3. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata in materia di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter l. 3/2012*, "in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione *ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12* non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa

la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12.” (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021);

4. Per il mantenimento della famiglia del debitore occorre indicare, alla luce delle considerazioni elaborate dalla giurisprudenza (cfr. Cass. sent. n. 2939/2008) in ordine alle somme necessarie al “*mantenimento*” e alla luce della attuale situazione familiare del debitore, l'importo di € 2.200.

5. Nella domanda viene enucleata una prima classe di creditori prededucibili comprensiva (non solo del compenso dell'OCC ma) anche dei consulenti legali e di quelli finanziario che hanno assistito la ricorrente nella predisposizione della domanda. Tale previsione appare inammissibile.

La nozione di crediti prededucibili appare oggi enucleata dall'art. 6 CCI il quale stabilisce, con indicazione piuttosto tassativa, che sono prededucibili “*a*) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; *b*) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; *c*) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la corredera, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47”. La norma, con specifico riferimento alla crisi da sovraindebitamento, definisce prededucibile esclusivamente il compenso dell'OCC. I crediti dei professionisti-consulenti, invece, sono ammessi in prededuzione con riferimento alle sole “procedure maggiori” di accordo di ristrutturazione e di concordato preventivo, nel limite del 75% dei rispettivi compensi. La norma non prevede più, come invece in passato l'art. 111 L.F., una clausola generale di chiusura che dichiarasse prededucibili tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali; ciò nell'evidente intento di ridurre e contingentare l'area della prededuzione.

Né può predicarsi l'estensione analogica, al di fuori dei casi espressamente previsti, delle ipotesi di prededuzione, attesa l'eccezionalità dell'istituto, il quale deroga ai principi della responsabilità

patrimoniale generica e della par condicio creditorum ex artt. 2740 e 2741 c.c., e la considerazione che la lacuna normativa appare, per quanto detto, corrispondere alla voluntas legis. Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 65, 3° co., CCI, che definisce meramente facoltativa la nomina dell'attestatore, e dell'art. 269 CCI il quale stabilisce che la domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore personalmente con l'eventuale assistenza di un OCC. Tale ultima disposizione se non rende radicalmente inammissibile la domanda presentata anche con l'ausilio di un legale, non può certo giustificare la prededuzione dei relativi compensi, atteso che il ricorso alla loro assistenza è concepita come meramente facoltativa ed eventuale dalla norma. Pertanto, i compensi dei consulenti non possono essere qualificati, ed inseriti nel piano e nella proposta di concordato come creditori prededucibili. Essi dovranno essere esclusi dalla prima classe e ricondotti in altra autonoma classe, se del caso, con la previsione di un diverso privilegio.

Ben vero la domanda di liquidazione controllata non prevede alcuna forma di proposta e di piano, dal momento che essa interessa l'interezza del patrimonio del sovraindebitato e che alla formazione delle masse attive e passive si addivene nella fase successiva all'apertura della procedura ad opera del liquidatore mediante l'inventario ed il programma di liquidazione, da una parte, e della verifica del passivo, dall'altro. Pertanto, l'indicata previsione della domanda e dell'attestazione dell'OCC, siccome non vincolante e non costituente oggetto precipuo della domanda di liquidazione controllata, non pare potersi riguardare quale causa di inammissibilità della stessa. Cionondimeno alla stregua delle cennate indicazioni dovrà attenersi il Liquidatore nella procedura di verifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI.

6. Identiche considerazioni devono essere richiamate e fatte valere in relazione alla parte della domanda con cui i ricorrenti dichiarano (v. pag. 8 del ricorso) “Per quanto concerne il piano di liquidazione, i ricorrenti, nello specifico mettono a disposizione dell'intero ceto creditorio:

[...] - i ricorrenti, inoltre, mettono a disposizione dei creditori durante la pendenza della procedura di liquidazione e, in ogni caso, per non più di tre anni dalla apertura della procedura, una somma mensile risultante dalla differenza tra le spese per il mantenimento familiare e il reddito percepito dagli stessi.”.

Il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata non prevede né contempla un piano od una proposta rivolta ai creditori. Il debitore in liquidazione controllata mette a disposizione del ceto

creditorio l'intero suo patrimonio ed il relativo progetto di liquidazione verrà predisposto dal Liquidatore e rimesso all'approvazione del GD. La durata della procedura sarà quella normativamente prevista alla luce delle ricostruzioni fornite dal formante giurisprudenziale.

### **P.Q.M.**

**DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti della **Pisa Moto Rent s.n.c. di Ingrosso Rebecca e Madrigali Rodolfo** e dei suoi soci illimitatamente responsabili, Sig.ra **Rebecca Ingrosso** (C.F.: NGRRCC90R53G702F), nata a Pontedera (PI) il 13/10/1990 e Sig. **Rodolfo Madrigali** (C.F: MDRRLF92B20G702F), nato a Pisa il 20/2/1992, entrambi residenti in [REDACTED];

**NOMINA** Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;

**NOMINA** Liquidatore il Dott. David Baccelli;

**ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni.

**DISPONE** l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

**DISPONE** la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

**ORDINA** la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

**DICHIARA** che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

**DISPONE** che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

**FISSA** il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di € 2.200.

**INVITA** il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, distinta per ciascuno dei patrimoni e delle masse coinvolti, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, distinti progetti di stato passivo per ciascuno dei debitori, da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 5/1/2024

Il Giudice Relatore  
dott. Marco Zinna

La Presidente  
Eleonora Polidori